

Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto

**REGOLAMENTO
ASSEMBLEARE ED ELETTORALE**

PROPOSTA



**Banca di Credito Cooperativo
La Riscossa di Regalbuto**

Società Cooperativa

Fondata il 29 novembre 1922

Sede Legale ed Amministrativa
Via Dante, 135 - 94017 Regalbuto (EN)
tel. 0935 911200
fax. 0935 911250

e-mail: lariscossa@regalbuto.bcc.it

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti BCC

Albo delle Banche n° **8954.0**

Registro Imprese di Enna n. **108**

Cod.Fisc. P.Iva 00037750866

FILIALI:

AGIRA

Via Vitt. Emanuele, 361 - 0935 960972

ASSORO

Via Crisa, 134 - 0935 620390

CATENANUOVA

P.zza A. Riggio, 15 - 0935 78139

ENNA

Viale A. Diaz n. 1 - 0935 511277

GAGLIANO C.TO

Via Roma, 100 - 0935 699119

NICOSIA

Via San Benedetto, 9 - 0935 631299

NISSORIA

Via Roma, 91 - 0935 660178

REGALBUTO

Via G.F.Ingrassia, 96 - 0935 910033

TROINA

Via Nazionale, 34 - 0935 654243

RANDAZZO

P.zza S. Franc. D'Assisi, 21 - 095 7992547

SEDI DISTACCATE

PACE DEL MELA

Via Roma, 1 - 090 934242

CATANIA

Via G. Vagliasindi, 37/A - 095 502101

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	pag. 7
Articolo 1 (Ambito di applicazione)	
CAPO II - CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA	7
Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)	
Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)	
Articolo 4 (Convocazione dei soci e pubblicità dell'avviso)	
CAPO III - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA	9
Articolo 5 (Deleghe)	
CAPO IV - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	10
Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea)	
Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)	
Articolo 8 (Presidente dell'assemblea)	
Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)	
Articolo 10 (Apertura dei lavori)	
CAPO V - DISCUSSIONE ASSEMBLEARE	13
Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)	
Articolo 12 (Discussione)	
CAPO VI - VOTAZIONI ASSEMBLEARI	14
Articolo 13 (Operazioni preparatorie)	
Articolo 14 (Organizzazione della votazione)	
Articolo 15 (Diritto di candidarsi)	
Articolo 16 (Requisiti per candidarsi come amministratore)	
Articolo 17 (Requisiti per candidarsi come componente del Collegio sindacale)	
Articolo 18 (Requisiti per candidarsi come componente del Collegio dei probiviri)	
Articolo 19 (Limitazioni delle candidature)	
Articolo 20 (Presentazione candidature per elezione del C.d.A e del Presidente)	
Articolo 21 (Presentazione candidature per elezione del Collegio Sindacale e del Presidente)	
Articolo 22 (Presentazione delle candidature per l'elezione del Collegio dei Probiviri)	
Articolo 23 (Modalità di presentazione delle candidature)	

- Articolo 24 (Esame per l'ammissibilità delle candidature)
- Articolo 25 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)
- Articolo 26 (Presentazione delle candidature in Assemblea)
- Articolo 27 (Costituzione del seggio elettorale)
- Articolo 28 (Modalità di votazione)

CAPO VII - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI 21

- Articolo 29 (Scrutinio)
- Articolo 30 (Eletti e proclamazione)
- Articolo 31 (Limiti al cumulo degli incarichi)
- Articolo 32 (Accettazione della carica e decadenza)

CAPO VIII - CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI 24

- Articolo 33 (Chiusura dei lavori)
- Articolo 34 (Pubblicità dei lavori)

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI 25

- Articolo 35 (Modificazioni del Regolamento e norme transitorie)
- Articolo 36 (Pubblicità del Regolamento)

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto (di seguito anche solo "Banca").
2. Esso, in quanto approvato dall'assemblea dei soci, rappresenta un atto di autorizzazione vincolante per tutti i soci.

CAPO II CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare con idonei riferimenti le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per la illustrazione dei punti posti all'ordine del giorno
3. Il deposito della documentazione obbligatoria, relativa ai lavori assembleari, deve essere effettuato presso la sede sociale nonché presso le sedi distaccate. L'avviso di convocazione deve fare menzione dell'avvenuto deposito.
4. Nel caso di rinnovo delle cariche sociali, la Banca, con congruo lasso di tempo, darà pubblicità all'evento mediante affissione di opportuno avviso presso la sede sociale e presso le succursali della società.

Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto, preferibilmente, nella zona di competenza territoriale della Banca. Il luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 4 (Convocazione dei soci e pubblicità dell'avviso)

1. La convocazione avviene con le modalità previste dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'invio a ciascun socio – con i mezzi e le modalità ritenute più utili - all'indirizzo risultante dal libro soci.
2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle agenzie e, ove presenti, nelle sedi distaccate della Banca.

CAPO III RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5 (Deleghe)

1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe, rilasciate dal socio, membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e dipendenti della Banca. Di tale circostanza sarà data comunicazione nell'avviso di convocazione con l'indicazione dei nominativi autorizzati.
2. La delega, per essere considerata valida, deve contenere i dati essenziali e cioè:
 - i dati anagrafici indispensabili per l'individuazione del socio delegante e del socio delegato
 - l'indicazione dell'assemblea per la quale viene rilasciata
 - la data di rilascio
 - la firma del delegante
 - l'autentica, a norma di Statuto, della firma rilasciata.
3. Qualora non diversamente indicato nel corpo della delega, la delega rilasciata per la prima convocazione si intende validamente rilasciata anche per le convocazioni successive e per gli aggiornamenti eventualmente deliberati in assemblea.
4. In caso di più deleghe rilasciate dal medesimo socio è da intendersi valida l'ultima in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data di autentica della firma.

CAPO IV COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea)

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto i soci che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
2. Possono intervenire altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori, e possono partecipare alla discussione assembleare solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, ad opera dell'incaricato o degli incaricati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Gli incaricati, verificata la legittimazione all'intervento, consegnano a ciascun socio un cartellino identificativo attestante il diritto di intervento. Ai presenti, ammessi senza diritto di intervento, è rilasciato un cartellino di riconoscimento.
3. Gli incaricati registrano l'intervento del socio sul fascicolo delle presenze con annotazione della delega eventualmente ricevuta e raccogliendo la firma di partecipazione. Il fascicolo delle presenze è vidimato dal Presidente ed acquisito agli atti della Banca.
4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sull'esercizio del diritto di voto decide il Presidente dell'assemblea.
5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione ancorché di telefonia mobile, non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del Presidente dell'assemblea.

Articolo 8 (Presidente dell'assemblea)

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello Statuto o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi lo sostituisce; in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal Consiglio; in mancanza, la presidenza è designata dall'assemblea, presieduta, per tale incombenza, dal socio più anziano di età.
2. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)

1. Il Presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto entro un'ora da quella indicata sull'avviso, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il Presidente comunica ciò agli amministratori, affinché convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni. Nel caso di nuova convocazione dell'assemblea, se è prevista all'ordine del giorno l'elezione di cariche sociali, non si intendono riaperti i termini per la presentazione di nuove ed ulteriori candidature.
2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti espressi dai soci presenti.

3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10 (Apertura dei lavori)

1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rende noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dà notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.
2. L'assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
3. Il segretario o il notaio verbalizzante possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione sia accorpendole in gruppi omogenei. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)

1. Il Presidente dell'assemblea, o le persone da questi chiamate ad intervenire, illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.
2. L'illustrazione della relazione sulla gestione e del bilancio di esercizio non può, di norma, durare più di sessanta minuti, mentre l'illustrazione delle relazioni del Collegio Sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di 15 minuti, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.

Articolo 12 (Discussione)

1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun punto all'ordine del giorno o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno nonché del numero dei richiedenti la parola, in relazione alla necessità di garantire la conclusione dei lavori in unica seduta, determina la durata degli interventi dandone preventiva comunicazione ai presenti. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il Presidente risponde, di norma, al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI VOTAZIONI ASSEMBLEARI

SEZIONE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13 (Operazioni preparatorie)

1. Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.

Articolo 14 (Organizzazione della votazione)

1. Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Il Presidente mette a votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il Presidente mette a votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone a votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.
5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

SEZIONE SECONDA
ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 15
(Diritto di candidarsi)

1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento. Coloro i quali intendono candidarsi devono attenersi, a pena di inammissibilità, alle disposizioni procedurali e sostanziali contenute nel presente Regolamento.

Articolo 16
(Requisiti per candidarsi come amministratore)

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa e che non si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previsti dalla legge, dallo Statuto e/o dal presente Regolamento.
2. Per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato, oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1, deve possedere il requisito di professionalità prescritto dalla normativa di vigilanza.
3. Non può candidarsi chi si trova nelle seguenti condizioni:
 - a) sia in contenzioso con la Banca
 - b) sia stato in contenzioso con la Banca e siano ancora pendenti i relativi effetti del giudizio;
 - c) sia dipendente di altre banche o società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Banca;
 - d) sia socio di Banca di Credito Cooperativo e/o di Banca popolare operanti nella zona di competenza territoriale della Banca.

La previsione di tali condizioni non limita e non impedisce ne sospende, in alcun modo, l'esercizio della facoltà di esclusione dalla Compagine sociale consentito dal secondo comma lett. a) e b) dell'art. 14 dello Statuto sociale che prevede la esclusione del socio che *abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa o che, in relazione a gravi inadempimenti, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa.*

4. I requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.
5. I requisiti devono essere comprovati da pertinente certificazione che dovrà essere depositata contestualmente alla presentazione della candidatura. Il requisito di professionalità, se obbligatoriamente previsto dalla vigente normativa, deve essere provato da idonea certificazione accompagnata da curriculum professionale.

Articolo 17

(Requisiti per candidarsi come componente del Collegio sindacale)

1. Si possono candidare alla carica di componente il Collegio Sindacale coloro (soci e non soci) che possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa civilistica e di vigilanza e che non si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previsti dalla legge, dallo Statuto e/o dal presente Regolamento.
2. Non può candidarsi chi si trova nelle condizioni indicate nel comma 3 del precedente art. 16.

Articolo 18

(Requisiti per candidarsi come componente del Collegio dei probiviri)

1. Fatti salvi i requisiti di onorabilità, possono candidarsi alla carica di componente del Collegio dei probiviri i non soci che abbiano conseguito, quale requisito minimo di istruzione, il diploma di scuola media superiore.
2. Non può candidarsi chi si trova nelle condizioni indicate nel comma 3 del precedente art. 16.

Articolo 19

(Limitazioni delle candidature)

1. La candidatura può essere presentata per uno solo degli Organi sociali da rinnovare od integrare e nel caso di inosservanza della prescrizione tutte le candidature presentate dal medesimo soggetto vengono dichiarate inammissibili. Tale limitazione opera anche con riferimento alle distinte cariche previste nell'ambito del medesimo Organo.

Articolo 20
(Presentazione delle candidature
per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia per l'elezione dell'intero Consiglio di amministrazione, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, e sia nel caso di elezione per la sostituzione di uno o più amministratori.
2. Ciascuna candidatura deve essere sostenuta da un numero di soci, legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali, non inferiore a cinque.
3. Ciascun socio può sostenere una sola candidatura e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida ai fini del rispetto del requisito di cui al precedente 2^a comma.

Articolo 21
(Presentazione delle candidature
per l'elezione del Collegio Sindacale e del Presidente)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia per l'elezione dell'intero Collegio Sindacale in occasione del rinnovo delle cariche sociali e sia nel caso di elezione per la sostituzione di uno o più sindaci.
2. Ciascuna candidatura deve essere sostenuta da un numero di soci, legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali, non inferiore a cinque.
3. Ciascun socio può sostenere una sola candidatura e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida ai fini del rispetto del requisito di cui al precedente 2^a comma.

Articolo 22
(Presentazione delle candidature
per l'elezione del Collegio dei Probiviri)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia per l'elezione dell'intero Collegio dei Probiviri, secondo la composizione stabilita dall'art. 45 dello Statuto sociale, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, e sia nel caso di elezione per la sostituzione di uno o più probiviri.

2. Ciascuna candidatura deve essere sostenuta da un numero di soci, legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali, non inferiore a cinque.
3. Ciascun socio può sostenere una sola candidatura e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida ai fini del rispetto del requisito di cui al precedente 2[^] comma.

Articolo 23

(Modalità di presentazione delle candidature)

1. Le candidature sono presentate mediante l'uso degli appositi moduli predisposti dalla Banca e resi disponibili presso la sede e le filiali della Banca, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea. Le candidature devono essere depositate brevi manu presso la Sede legale della banca o fatte ivi pervenire, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro l'ottavo giorno bancariamente lavorativo, antecedente a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. In caso di spedizione postale farà fede la data apposta dal personale dipendente della Banca sull'avviso di ricevimento.
2. Per la candidatura è previsto il deposito della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di accettazione della candidatura
 - b) dichiarazione di possidenza dei requisiti stabiliti dal presente regolamento supportata dalla prevista documentazione
 - c) dichiarazione di sostegno di almeno cinque soci.
3. La sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al precedente 2[^] comma deve essere autenticata da uno dei soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5. Limitatamente alla dichiarazione di sostegno, la sottoscrizione può non essere autenticata se è allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del socio sostenitore. In tale caso, la Banca può chiedere al socio sostenitore conferma dell'atto sottoscritto.

Articolo 24
(Esame per l'ammissibilità delle candidature)

1. Il Consiglio di Amministrazione, appositamente riunito entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali, accerta la regolarità delle candidature presentate. Tanto per le candidature ammesse quanto per quelle escluse dovrà redigersi apposito processo verbale.
L'esclusione, opportunamente motivata, dovrà essere comunicata all'interessato con lettera riservata.
2. Su richiesta del candidato escluso, avanzata in seno all'assemblea, devono essere fornite le motivazioni che hanno determinato la decisione del Consiglio.

Articolo 25
(Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1. L'elenco dei candidati ammessi è affisso in modo visibile nella sede legale, nelle sedi distaccate e nelle filiali della Banca e può essere pubblicato sull'eventuale sito internet della Banca.
2. Prima dell'inizio dei lavori assembleari, al socio viene consegnato l'elenco dei candidati.
3. Ciascun socio può ottenere i nomi ed i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Articolo 26
(Presentazione delle candidature in Assemblea)

1. Il Presidente dell'Assemblea, prima di passare alle operazioni di voto, rende ai soci una breve informativa sulle richieste di candidature pervenute. Dà, poi, lettura dei curricula dei candidati a Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei candidati a componente del Collegio Sindacale (Presidente e Sindaci) e dei candidati a componenti il Collegio dei Proviviri.
2. Il Presidente dell'Assemblea, informa i soci sugli incarichi ricoperti dai candidati, secondo quanto previsto dall'art. 31 del presente regolamento. Il superamento dei limiti di cumulo non preclude la candidatura.

Articolo 27
(Costituzione del seggio elettorale)

1. L'Assemblea, su proposta del Presidente, costituisce uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da almeno due scrutatori scelti fra i soci. I lavori del seggio o dei seggi elettorali sono coordinati dal segretario dell'assemblea.
La nomina di detti componenti avverrà con scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 28
(Modalità di votazione)

1. Come previsto dall'art. 28 dello Statuto, per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del Presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese. La proposta di procedere all'elezione con voto palese può riguardare tutti o alcuni degli organi sociali da rinnovare mentre è esclusa per le singole cariche previste nell'ambito di ciascun organo.
2. Nel caso di voto a scrutinio segreto, il socio, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali pari ai voti a lui attribuiti.
3. Il voto è espresso apponendo un croceseegno sull'apposita casella riferita a ciascun nominativo. Nel caso il numero dei voti espressi per ciascuna carica eccedano quello dei componenti da eleggere si determina l'annullamento di tutti i voti espressi.
4. I nominativi dei candidati vengono riportati sulla scheda elettorale, in ordine cronologico sulla base della data di presentazione della candidatura e del numero di protocollo assegnato dalla segreteria.

CAPO VII SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 29 (Scrutinio)

1. Il Presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Presidente dell'assemblea.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutano le singole schede.
5. Sono nulle le schede con segni di riconoscimento, annotazioni, manomissioni o alterazioni dei dati prestampati.
6. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.
7. Sono nulle le schede che riportano un numero di voti espressi per ciascuna carica eccedente quello dei componenti da eleggere.

Articolo 30 (Eletti e proclamazione)

1. Il Presidente proclama il risultato della votazione.
2. Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, ai fini dell'utile collocamento tra gli eletti, si intenderà eletto il più anziano di età.

Articolo 31 (Limiti al cumulo degli incarichi)

1. L'assemblea in occasione della nomina degli amministratori e dei sindaci, e nel continuo, accerta e valuta il numero di incarichi di analoga natura, ponendo particolare attenzione a quelli che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale. A tale fine, alla presentazione della candidatura, dovranno essere dichiarati gli incarichi di analoga natura già ricoperti dal candidato. Tale informativa, nel corso del mandato, dovrà essere fornita con immediatezza dagli interessati al Consiglio di Amministrazione e, alla prima assemblea utile, ai Soci.
2. Rilevano, ai fini dell'informativa di cui al comma precedente, gli incarichi di amministratore, sindaco/revisore, in enti pubblici e privati ed in società di persone e di capitali.
3. Il Presidente ed i Vice Presidenti del consiglio di amministrazione non possono assumere in altre società più di quattro incarichi per le funzioni di sindaco o amministratore e più di un incarico per le funzioni di amministratore unico, amministratore delegato, presidente di consiglio di amministrazione. Ai fini di detto cumulo sono escluse le società che hanno un patrimonio netto inferiore a cinque milioni di euro.
4. L'amministratore della Banca non può assumere in altre società più di sei incarichi per le funzioni di sindaco o amministratore e più di due incarichi per le funzioni di amministratore unico, amministratore delegato, presidente di consiglio di amministrazione. Ai fini di detto cumulo sono escluse le società che hanno un patrimonio netto inferiore a otto milioni di euro.
5. Sono esclusi dal calcolo del cumulo di cui ai precedenti commi 3 e 4 le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione del credito, società finanziarie di partecipazione, società finanziarie di sviluppo regionale, società partecipate, consorzi o cooperative di garanzia.
6. I candidati alla carica di amministratore e di sindaco accettano il mandato quando ritengono di potere dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

Articolo 32
(Accettazione della carica e decadenza)

1. L'accettazione della carica dei candidati eletti durante i lavori assembleari determina l'automatico insediamento.
2. In ogni caso, l'accettazione della carica dovrà essere formalizzata entro i due giorni bancariamente lavorativi successivi alla data di proclamazione degli eletti. In mancanza, il candidato eletto sarà dichiarato decaduto con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso ricorrano le condizioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 31, l'interessato dovrà rinunciare agli incarichi che determinano il superamento dei limiti di cumulo, entro dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data di accettazione della carica, pena la decadenza.
4. Nel caso di rinnovo delle cariche sociali, la decadenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di uno o più amministratori eletti, in sede di verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa ovvero per mancata od omessa accettazione della carica, determina l'obbligo degli amministratori in carica di procedere all'immediata convocazione dell'assemblea perché si proceda alle nuove elezioni per la copertura delle cariche resesi vacanti.

CAPO VIII

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 33 (Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

Articolo 34 (Pubblicità dei lavori)

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque essere effettuata entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 (Modificazioni del Regolamento e norme transitorie)

1. Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il presente Regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.
3. Le disposizioni di cui all'art. 31 si applicano agli amministratori ed ai sindaci nominati dopo la data di approvazione del presente Regolamento.

Articolo 36 (Pubblicità del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le sedi distaccate della Banca.
2. Ciascun socio ha diritto di chiedere ed ottenere gratuitamente una copia di questo Regolamento.

Il presente Regolamento Assembleare ed elettorale è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 24 maggio 2009.